



Prot. 9650

Roma li, 21 settembre 2020

Pres. Bernardo Petralia
Capo del DAP
R O M A

Oggetto: Adeguamento Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria.

Gentile Presidente,

ripetutamente chi scrive, pure nel corso di incontri con la S.V., ha sollecitato l'esatto adempimento al dettato di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 172/2019 che, com'è noto, prescrive l'adeguamento del Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Tuttavia, sebbene il *termine* predetto sia decorso il 19 agosto u.s., non si ha notizia di alcuna iniziativa da parte dell'Amministrazione finalizzata ad adempiere all'imprescindibile statuizione legislativa.

Ciò, evidentemente, continua a frenare e comprimere fortemente non solo la crescita del Corpo di polizia penitenziaria e dell'Amministrazione tutta, di cui il Corpo rappresenta la parte più pregnante, ma la stessa qualità dell'azione disimpegnata nell'assolvimento dei compiti istituzionali, compromettendone efficacia ed efficienza.

È di tautologica evidenza, difatti, come e quanto l'evoluzione del quadro normativo primario, più volte modificato, integrato, riordinato e corretto dal lontano 1999, anno di promulgazione del vigente testo regolamentare, renda quest'ultimo inadeguato e totalmente slegato dal contesto operativo, così da essere di fatto inapplicabile e inutilizzabile.

Quanto sopra, per di più, rischia di innescare e alimentare incomprensioni e tensioni, per la verità non nuove, fra le diverse dirigenze, laddove la fonte primaria e successiva si "*scontra*" con quella regolamentare e antecedente; al di là del dettato dell'art. 12 delle *preleggi*.

Basti pensare, solo per fare un esempio, alle previsioni del comma 10 (e 11), art. 6, D.Lgs. n. 146/2000 e succ. modd. ("*Il personale della carriera dei funzionari, in qualità di comandante di reparto esercita i poteri di organizzazione dell'area della sicurezza anche emanando, nell'ambito delle direttive impartite dal direttore dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82;*"), che vanno a innescare un vero e proprio *corto circuito* normativo con le statuizioni del 3° comma, art. 33, DPR n. 82/1999 ("*Le unità operative sono definite con provvedimento motivato del direttore dell'istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto di istruzione, acquisito il parere del comandante del reparto ovvero su proposta dello stesso. Tale proposta può essere respinta dal direttore con provvedimento motivato.*"), lasciando la periferia, ossia le carceri, vale a dire l'essenza e lo scopo dell'Amministrazione tutta, nell'incertezza e nel marasma organizzativo più totale.

Si prega pertanto la S.V. di voler avviare con cortese urgenza ogni iniziativa di competenza al fine di addivenire all'indispensabile ammodernamento del Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria, anche istituendo uno specifico *gruppo di lavoro* congiunto con componenti di espressione dell'Amministrazione e altri di espressione delle Organizzazioni Sindacali rappresentative delle due aree negoziali coinvolte.

Nell'attesa di un gentile cenno di riscontro, molti cordiali saluti.

Il Segretario Generale
gennarino de fazio